

N. R.G. xxx



TRIBUNALE DI BARI
-III SEZIONE CIVILE -

Il Giudice Unico,
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del xxx,
letti gli atti di causa e uditi i procuratori delle parti;

OSSERVA

Preliminarmente la memoria istruttoria attorea ex art. 183 VI co. N.1 cpc di parte attrice non è tardiva, come eccepito invece dal Ministero, perchè, come emerge ex tabulas, il suo deposito risale al xxx (dall'udienza del xxx, in cui il g.i. ha concesso i termini ex art. 183 VI co. Cpc, il 1° termine è scaduto il xxx).

Viceversa l'eccepita prescrizione del diritto agito in citazione va approfondita, prima di ogni ulteriore attività istruttoria, in sede decisionale, per avere la stessa parte attrice (atto di citazione punto 7, pag.2) ammesso di aver richiesto l'indennizzo, per la contratta forma di epatite post-trasfusionale, al presidio ospedaliero in data 16.7.08, mentre la citazione risale al 3.7.2014 (Cass. SU n.576/2008 e Cass. n. 11301 e 11302 del 23.5.2011).

Merita quindi, a fronte della natura della causa, della peculiarità della vicenda sottostante, oltre che della ridotta attività processuale fin qui maturata ed in vista pure del risparmio in termini di tempo (imposto dalla calendarizzazione della decisione rispetto al carico di ruolo di questo giudice) e di costi (per potersi in questa fase ancora evitare una sentenza ed ogni conseguente onere fiscale, peraltro da parametrarsi al cospicuo C.U. già versato in € 1686,00), di essere inserita, medio tempore e nel contraddittorio, una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc;

P.Q.M.

visto l'art. 185 bis cpc, attesa l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, nel cui ambito appaiono perciò meno esasperate le contrapposte posizioni espresse nel contraddittorio;
vista pure l'opportunità di contenere l'alea del giudizio e gli ulteriori tempi e costi dello stesso;

PROPONE ALLE PARTI

a fini conciliativi, l'abbandono della causa con compensazione integrale fra loro delle spese di lite;

ACCORDA ALLE PARTI

un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l'equa riparazione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc,

RINVIA

all'udienza del xxx per valutare gli esiti della proposta ex art. 185 bis cpc, con invito rivolto ai difensori delle parti di illustrare tempestivamente ai loro assistiti le possibilità dischiuse dalla presente ordinanza e di far comparire le parti stesse per la data del prosieguo onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di nuove proposte conciliative/transattive.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, xxx

Il Giudice